

Gli autoveicoli aziendali

Gli autoveicoli aziendali sono da sempre oggetto di numerose disposizioni di legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei costi da parte delle imprese. In questo numero viene fornita una breve panoramica del quadro normativo, sia con riferimento alle caratteristiche dei veicoli che al relativo trattamento fiscale.

Gli autoveicoli. Le limitazioni fiscali alla deduzione dei costi riguardano le autovetture e gli autocaravan (la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo è stata abrogata e tali veicoli sono ora assimilati alle autovetture), mentre nessuna limitazione riguarda le altre categorie di autoveicoli (autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, ecc.). I costi relativi a tali veicoli sono generalmente deducibili nella misura del 40%, in pratica il legislatore fiscale presume sempre e comunque un utilizzo per metà aziendale e per metà privato. Inoltre l'ammortamento, sempre deducibile nella misura del 40%, ai fini fiscali può essere considerato su di un costo del veicolo non superiore a € 18.075, la quota di ammortamento sull'eventuale maggior costo è pertanto indeducibile al 100%. L'IVA su questa tipologia di autoveicoli è in linea di massima detraibile secondo la stessa misura del 40%.

Le deroghe. Le limitazioni alla deduzione non riguardano le vetture ad uso pubblico (taxi e noleggio con conducente), gli agenti di commercio (ai quali la percentuale deducibile è aumentata all'80% ed il costo massimo ammortizzabile ad € 25.822: attenzione, deve trattarsi di agenti e rappresentanti di commercio, non di altri intermediari quali procacciatori, ecc.), per l'IVA non sono indicati limiti di detrazione, anche se alcuni Uffici delle Entrate, in seguito a verifiche, hanno talvolta operato contestazioni in caso di detrazione integrale dell'IVA) e, solamente per le imposte dirette, gli autoveicoli destinati ad essere utilizzati "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa", dizione questa piuttosto oscura che viene interpretata dal Fisco in maniera molto restrittiva, e sicuramente anche discutibile, cioè come quei veicoli "senza i quali l'attività non può essere esercitata".

Il principio di inerenza. A prescindere dalle specifiche regole riguardanti gli automezzi, l'impresa deve comunque essere sempre in grado di dimostrare la necessità del veicolo per la propria attività, sia che si tratti di veicolo a deduzione limitata che di veicolo a deduzione piena. Questo è particolarmente importante nella valutazione del numero dei veicoli aziendali e nella tipologia degli stessi: ad esempio un veicolo "fuoristrada" con evidenti caratteristiche poco inerenti ad un uso aziendale, oppure una vettura derivata da una station wagon a 4 posti, anche se immatricolati come autocarro e quindi teoricamente non soggetti a limitazioni, potrebbero non essere considerati interamente deducibili in ragione della carente inerenza con l'attività esercitata. Occorre, poi, che l'acquisto o comunque l'utilizzo del veicolo possa dimostrare una sua ragione di esistere da un punto di vista economico: ad esempio un negozio che utilizza un automezzo per andare due volte in settimana ad acquistare merce avrà sicuramente difficoltà a dimostrare l'inerenza (magari esclusiva) del suo veicolo per la propria attività, atteso che per tale uso risulterebbe senza dubbio più conveniente avvalersi di vettori o di trasportatori professionisti.

Gli autocarri. Sono veicoli interamente deducibili, alcuni modelli sono derivati da normali vetture che per questo sono state private dei posti posteriori. Per il Codice della Strada sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone necessarie al carico, scarico o utilizzo delle cose trasportate: il trasporto di persone deve essere quindi "strumentale" alle merci caricate o da caricare. Anche se nella realtà dei fatti un trasporto "improprio" di persone molto raramente viene contestato, sia per l'incertezza della normativa in vigore che per l'eventuale contrasto con le direttive europee, occorre comunque tenere presente questo aspetto ai fini assicurativi (molte compagnie propongono clausole aggiuntive di deroghe alla rivalsa), oppure quando il numero e/o la tipologia delle persone trasportate rende evidente l'utilizzo del veicolo per trasporto di persone e non di cose (può essere il caso ad esempio del trasporto di bambini che difficilmente potranno essere indicati come "persone addette al carico/scarico"). La normativa fiscale individua inoltre le caratteristiche tecniche degli autocarri compatibili con un utilizzo aziendale: gli autocarri che non dovessero rientrare in questi parametri, vengono di fatto equiparati alle autovetture, sia per quello che riguarda la deducibilità parziale che anche per la tassa di possesso (bollo auto). Queste norme riguardano in particolare gli autocarri con più di tre posti, dove la portata utile sia di fatto incompatibile con un "autocarro".

I veicoli ad uso speciale. Un'altra interessante categoria di veicoli, con deduzione integrale dei costi, sono i veicoli ad uso speciale. Si tratta di un lungo elenco di veicoli, che per il Codice della Strada sono specificamente adattati a particolari esigenze: si va dagli autoveicoli ad uso ufficio alle auto ad uso pubblicitario, molte volte si tratta di comuni monovolumi con minimi adattamenti. Chiaramente la tipologia del veicolo deve essere riconducibile all'attività dell'impresa, ad esempio per disporre di un ufficio mobile da utilizzare nell'ambito di fiere e rassegne per i veicoli ad uso ufficio, oppure a scopo pubblicitario nel caso di auto pubblicitarie. Anche qui il trasporto di persone deve essere connesso alla destinazione d'uso dei veicoli e/o all'utilizzo delle relative attrezzature. Per prevenire abusi recentemente

è stato disposto il numero massimo di tre posti negli autoveicoli ad uso ufficio.

Il valore dei beni strumentali. Ai fini degli studi di settore, il valore dei veicoli influisce sul parametro "Valore dei beni strumentali" nella misura in cui sono deducibili i costi, pertanto influisce al 100% per gli autocarri e gli altri veicoli a deduzione piena ed al 40% per i veicoli a deduzione limitata (nel limite del costo massimo ammortizzabile fiscalmente riconosciuto, quindi € 18.075 o € 25.822 per gli agenti di commercio). Anche i costi per carburanti influiscono nella stessa misura, pertanto, anche in questo caso, è consigliata un'attenta valutazione preventiva con il software GeRiCo (v. articolo sugli Studi di Settore).

I professionisti. La limitazione della deduzione per autovetture ed autocarvan si applica anche ai liberi professionisti, con l'ulteriore previsione che costoro possono portare in deduzione i costi di un solo automezzo o, in caso di esercizio associato dell'attività, di un solo automezzo per socio o associato. I veicoli diversi da autovetture ed autocaravan (autocarri, ecc.) sono potenzialmente deducibili, sempre in base al principio di inerenza che, nel caso di professionisti, andrà scrupolosamente verificato, essendo la posizione dell'Agenzia delle Entrate piuttosto rigida nei confronti dei professionisti, i quali spesso non hanno effettivamente necessità di trasportare cose. Per i professionisti non è prevista inoltre la deroga di "uso esclusivamente strumentale nell'impresa", visto che si tratta di professionisti e non di imprenditori.

I rimborsi chilometrici. Due parole sui rimborsi ACI. Le società, oltre ad utilizzare propri veicoli, possono anche autorizzare gli amministratori ad utilizzare la loro auto privata, riconoscendo loro un rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI, da calcolare sul chilometraggio effettivamente effettuato a favore della società: questo rimborso è fiscalmente deducibile per l'azienda e non costituisce reddito per gli amministratori. Questa è una possibilità molto interessante perché di fatto elimina le limitazioni sulla deduzione dei costi delle autovetture, tuttavia è bene ricordare che è applicabile solo per le trasferte direttamente connesse con l'attività propria degli amministratori e non per qualsiasi spostamento eseguito dagli amministratori nell'interesse della società, che esuli dai compiti tipici e propri delle funzioni degli amministratori stessi.

Targhe alterne e zone a traffico limitato. Nelle giornate di "targhe alterne" o blocchi del traffico, gli autocarri generalmente beneficiano della deroga e possono circolare liberamente, anche se questo viene deliberato di volta in volta dai singoli Comuni, per cui occorre verificare caso per caso l'ordinanza comunale. Anche molti centri storici, in determinate fasce orarie, consentono le operazioni di carico e scarico agli autocarri.

Conclusioni. La scelta di un veicolo aziendale deve essere valutata con molta attenzione, tenendo presenti gli effetti dovuti all'indeducibilità dei costi ed all'influenza sugli studi di settore. Spesso, quando il chilometraggio aziendale è significativo, anziché un unico veicolo aziendale-privato deducibile al 40%, è senz'altro consigliabile valutare l'acquisto di un autocarro o di altro veicolo con caratteristiche aziendali, da utilizzare esclusivamente nell'attività, in aggiunta all'eventuale auto (personale) dell'imprenditore.

Studio Cortelli - 12/02/2011

Studio Cortelli
www.studiocortelli.com
E-Mail: info@studiocortelli.com
Tel. 0461 163.64.03
Cell.: 348/930.30.26